



inpdap

DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA

istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Roma, 29/10/2002

Alla Direzione Centrale per la segreteria
del Consiglio di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

SEDE

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali
dei Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 79

OGGETTO: C.C.N.L. dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 1° gennaio 2000/ 31 dicembre 2001.

1. Premessa

In data 12 febbraio 2002 è stato sottoscritto dall'ARAN e dai rappresentanti sindacali di categoria il C.C.N.L. del personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali per il biennio economico 1° gennaio 2000/ 31 dicembre 2001.

I benefici economici del contratto si applicano al personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto regioni – autonomie locali, comprese le IPAB, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 2000 o assunto successivamente.

2. Stipendi tabellari

A decorrere dal 1° gennaio 2001 lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale, stabilito dall'articolo 24 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, è incrementato di un importo mensile lordo di €187,99 (£ 364.000), per tredici mensilità.

Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale viene rideterminato alla data del 1° settembre 2001 in € 36.151,98 (£ 70.000.000), comprensivo del rateo della tredicesima mensilità; tale importo ricomprende:

- a) lo stipendio tabellare incrementato dell'importo sopra indicato;
- b) un ulteriore incremento mensile pari a €137,89 (£ 267.000), per tredici mensilità;
- c) il valore annuo dell'indennità integrativa speciale, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta come autonoma voce retributiva;
- d) un importo annuo di €3.356,97 (£ 6.500.000) derivante da una corrispondente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale. La retribuzione di posizione continua ad essere attribuita entro i valori annui lordi per tredici mensilità da un minimo di €8.779,77 (£ 17.000.000) ad un massimo di €42.349,46 (£ 82.000.000).

E' confermato il maturato economico annuo di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del CCNL del 10 aprile 1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

3. Effetti dei nuovi stipendi

I benefici economici, così come indicati al paragrafo 2, hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato.

4. Benefici di cui alla legge n. 336/1970

L'articolo 15 del CCNL in esame ha confermato la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970, prevedendo, altresì, una diversa base di calcolo su cui applicare i relativi benefici.

In particolare il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare maggiorato dell'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale per cessazioni dal servizio intervenute fino al 31 agosto 2001 ovvero, per cessazioni successive al 1° settembre 2001, del nuovo stipendio tabellare annuo di cui all'articolo 1, comma 3.

IL DIRIGENTE GENERALE
(*Dr. Costanzo Gala*)
F.to Dr. Gala